

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941
Titolo VI - Disposizioni transitorie

Art. 211 Processi d'appello nei quali le parti sono già comparse

Nei processi d'appello nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il Codice, le parti sono già comparse si applicano le disposizioni degli articoli 198 e 199 disp.att.c.p.c.

Il cancelliere forma il fascicolo a norma dell'articolo 200 disp.att.c.p.c. e, se l'impugnazione riguarda una sentenza interlocutoria esecutiva, inserisce nel fascicolo i soli atti relativi all'impugnazione, ma il giudice d'appello può richiedere al cancelliere del giudice di primo grado copia degli atti inseriti nel fascicolo d'ufficio che sono necessari per decidere sull'impugnazione.